



TRIBUNALE DI AVEZZANO

IL PRESIDENTE

Prot. n.2271/Usc.

Avezzano, 26.11.2025

CIRCOLARE RELATIVA ALLE INDICAZIONI OPERATIVE PER LA PROCEDURA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO PRESSO IL TRIBUNALE DI AVEZZANO AI SENSI DEL D.M. 4 AGOSTO 2023, N. 109

Il Decreto del Ministero della Giustizia n.109 del 4 agosto 2023 ha approvato il Regolamento concernente l'individuazione di ulteriori categorie dell'albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, l'individuazione dei requisiti per l'iscrizione all'albo, nonché la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco nazionale dei consulenti tecnici d'ufficio.

Le novità normative, in particolare, hanno introdotto la tenuta esclusivamente telematica delle domande di iscrizione all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio e all'albo dei periti presso il Tribunale e stabilito che i medesimi albi, in ogni ufficio giudiziario, siano tenuti con modalità esclusivamente informatiche; inoltre è stato istituito un Elenco Nazionale dei Consulenti Tecnici d'Ufficio, suddiviso per categorie e contenente l'indicazione dei settori di specializzazione, presso il Ministero della Giustizia.

Nello specifico, dal 4 gennaio 2024 è diventato obbligatorio l'utilizzo del portale telematico denominato "Portale Albo CTU, periti ed elenco nazionale", realizzato dal Ministero della Giustizia, su cui occorre caricare le domande di iscrizione, previa autenticazione con i sistemi di accesso mediante Spid, Cie e Cns.

Al fine di assicurare uniformità e completezza nella presentazione delle istanze di iscrizione all'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio (CTU), **si forniscono di seguito le principali istruzioni operative derivanti dall'applicazione del Decreto Ministeriale 4 agosto 2023, n. 109**, con particolare riferimento ai **requisiti previsti dall'art. 4 per la predetta iscrizione**.

1. Presentazione della domanda

La domanda di iscrizione deve essere presentata **esclusivamente tramite modalità telematica** e completa di tutta la documentazione richiesta, debitamente firmata digitalmente e corredata da ogni allegato necessario alla verifica del possesso dei requisiti, oltre al pagamento della marca da bollo di euro 16,00 tramite il sistema pago PA.

2. Obbligo di dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 D.M. 109/2023

Ai sensi dell'**articolo 4 del D.M. 109/2023**, il richiedente **deve dimostrare**, in maniera chiara e documentale, di essere in possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per l'iscrizione all'Albo.

In particolare, nella domanda devono essere indicati e documentati i **requisiti di professionalità, i requisiti di moralità ed onorabilità ed i requisiti di formazione ed aggiornamento**.

Nello specifico, il candidato ai sensi del **comma 1 dell'art. 4** del D.M. citato deve dimostrare:

- a) *L'iscrizione ai rispettivi ordini o collegi professionali o ruoli, o associazioni professionali;*
- b) *Di essere in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti;*
- c) *La condotta morale specchiata (tra cui l'assenza di condanne penali ostative; l'assenza di procedimenti disciplinari in corso o sanzioni disciplinari rilevanti; il godimento dei diritti civili);*
- d) *La speciale competenza tecnica nelle materie oggetto della categoria di interesse;*
- e) *La residenza anagrafica o il domicilio professionale ai sensi dell'art. 16 L. 526/1999, nel circondario del Tribunale.*

Il richiedente è tenuto ad allegare ogni documento idoneo a comprovare tali requisiti (certificati, autocertificazioni per i requisiti sub a), b), c) ed e), curricula, attestati di formazione, ecc.), con particolare attenzione alla chiarezza e verificabilità dei dati presentati ed, inoltre, con riferimento ai settori di specializzazione (requisito sub d)), il candidato deve specificare con precisione nella domanda ovvero nel proprio curriculum professionale il settore o i settori tecnici per i quali richiede l'iscrizione, allegando:

- esperienza effettiva e continuativa verificabile e sua durata in ciascun settore indicato (ad es. dal... al... presso....),
- documentazione qualificante (pubblicazioni, incarichi, attività rilevanti);
- quanto altro ritenuto utile per la propria valutazione;

3. Requisito comma 4 – Speciale competenza tecnica

Si ricorda che, ai fini della sussistenza della speciale competenza tecnica richiesta al comma 1 lett. d) dell'art. 4, **il successivo comma 4 dello stesso articolo precisa che:**

“il requisito della speciale competenza tecnica sussiste quando con specifico riferimento alla categoria e all'eventuale settore di specializzazione l'attività professionale è stata esercitata per almeno cinque anni in modo effettivo e continuativo.”

Pertanto, nella domanda o nel curriculum allegato il richiedente deve:

- indicare i periodi di attività professionale continuativa ed effettiva svolta nello specifico settore richiesto, precisando le modalità di svolgimento (periodo, luogo, datore di lavoro ecc.);
- fornire documentazione che attesti la effettività e continuità dell'attività indicata per almeno cinque anni (eventuali contratti, incarichi, relazioni tecniche o fatture, ecc.) comprovante l'attività asseritamente svolta.

4. Requisito comma 5 – Formazione o titoli alternativi

In alternativa al comma 4, e quindi qualora il candidato non fosse in possesso di tale requisito, il comma 5 prevede che la “speciale competenza tecnica è riconosciuta anche quando ricorrono almeno due delle seguenti circostanze:

- a) *possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari purché l'aspirante sia iscritto da almeno cinque anni nei rispettivi ordini, collegi o associazioni professionali;*
- b) *possesso di un adeguato curriculum scientifico comprendente a titolo esemplificativo, attività di docenza, attività di ricerca, iscrizione a società; pubblicazioni su riviste scientifiche;*
- c) *conseguimento della certificazione UNI relativa all'attività, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato”.*

Pertanto, il candidato, ove non abbia svolto in modo effettivo e continuativo almeno cinque anni di attività nella categoria e speciale settore di specializzazione richiesto (comma 4), può ugualmente essere iscritto all'Albo dei CTU ove dimostri di essere in possesso di almeno due dei tre requisiti indicati dal comma 5, lettere a), b) e c).

5. Requisito specifico per la categoria medico-chirurgica (comma 6)

Il comma 6 dell'art. 4 introduce una disciplina specifica per i medici, distinguendo due ipotesi:

- a) Per i professionisti appartenenti alla **categoria medico-chirurgica in generale**, ai fini del requisito della speciale competenza tecnica di cui al comma 4 (e cioè **l'attività professionale esercitata per almeno cinque anni in modo effettivo e continuativo nella specifica categoria e nell'eventuale settore di specializzazione richiesto**), rileva l'esercizio della professione svolta successivamente al conseguimento del titolo di specializzazione. Quindi in concreto, il periodo di attività richiesto dal comma 4 (cinque anni effettivi e continuativi) **inizia a decorrere solo dopo la data di conseguimento della specializzazione** e tale periodo deve essere specificamente allegato nella domanda o nel curriculum e poi documentato per durata e modalità di svolgimento (indicando presso quali ospedali, cliniche private, ecc.);
- b) Per i professionisti con specializzazione in **Medicina Legale**, non si applica il requisito di cui al comma 4 (e quindi i cinque anni effettivi e continuativi nel settore richiesto) **ma è sufficiente il possesso di almeno uno dei requisiti previsti dal comma 5, lettere a) o b)**, (e cioè: a) *possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari purché l'aspirante sia iscritto da almeno cinque anni nei rispettivi ordini, collegi o associazioni professionali; ovvero b) possesso di un adeguato curriculum scientifico comprendente a titolo esemplificativo, attività di docenza, attività di ricerca, iscrizione a società; pubblicazioni su riviste scientifiche) che va debitamente documentato.*

6. Verifica dei requisiti e iscrizione

Una volta presentate le domande di iscrizione secondo le modalità indicate, il Presidente del Tribunale, tramite l'Ufficio designato, provvederà in via preliminare:

- alla verifica della completezza e regolarità della documentazione prodotta;
- all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 D.M. 109/2023;
- alla verifica del deposito di idonea documentazione attestante la specifica competenza professionale richiesta per ciascun settore di iscrizione richiesto.

Al fine di effettuare tale attività di controllo, l'Ufficio necessita della collaborazione degli Ordini professionali in merito alla completezza della documentazione prodotta dai candidati e alla idoneità della stessa a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti per la domanda di iscrizione, con particolare riferimento alla speciale competenza tecnica (art. 4, comma 4, oppure comma 5, e, per i soli medici, comma 6).

Al riguardo, il Presidente dell'Ordine professionale o uno o più suoi delegati formalmente incaricati, trasmetterà al Tribunale territorialmente competente **all'inizio di ogni finestra temporale prevista per la presentazione delle domande (dal 1 marzo al 30 aprile e dal 1 settembre al 31 ottobre di ogni anno)** i propri dati personali (data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale) in modo da poter permettere all'Ufficio di abilitare come "*commissari esterni*" i nominativi indicati sul Portale telematico Albo CTU. **La comunicazione non è necessaria nel solo caso in cui i nominativi del o dei rappresentanti dell'Ordine professionale da abilitare siano gli stessi già indicati nella precedente comunicazione e quindi già abilitati dal Tribunale sul sistema informatico.** Si sottolinea che **tale comunicazione è indispensabile** affinché il Presidente dell'Ordine o i/i delegati siano autorizzati ad accedere al Portale del Ministero della Giustizia denominato "Albo CTU, Periti ed elenco nazionale", tramite identificazione mediante SPID, CIE oppure CNS, al link <https://alboctuelenchi.giustizia.it> al fine di accedere all'area riservata, all'interno della quale il Presidente dell'Ordine o suoi delegati potranno:

- **Visualizzare e scaricare le domande di iscrizione** presentate dai candidati appartenenti al proprio Albo professionale **corredate della documentazione allegata dal candidato;**

- **controllare la documentazione prodotta dal richiedente al fine di verificare la sussistenza di idonea prova dei requisiti richiesti come sopra indicati** (ad es. iscrizione all'albo, regolarità degli obblighi di formazione, eventuali provvedimenti disciplinari o di sospensione, requisiti di speciale competenza tecnica, ecc.);
- Controllare lo stato di avanzamento del procedimento presso il Tribunale;
- Confermare o aggiornare, se richiesto, informazioni utili al procedimento di valutazione;
- Interfacciarsi con la Segreteria competente per eventuali integrazioni documentali.

Effettuate le verifiche ritenute opportune previo accesso al portale e consultazione delle domande e di tutta la relativa documentazione presentata dai candidati, l'Ordine Professionale, anche al fine di accelerare le procedure di valutazione da parte del Comitato nel giorno della riunione (consentendo di predisporre anticipatamente i verbali e quanto altro occorra), invierà al Presidente del Tribunale tempestivamente (e comunque non meno di 20 giorni prima della data fissata per la riunione, ove già comunicata), il prospetto riepilogativo allegato, debitamente compilato in ogni sua parte, relativo al possesso o meno dei requisiti previsti per ciascun candidato e per ciascuna specializzazione richiesta, nonché l'indicazione del rappresentante dell'Ordine che sarà fisicamente presente alla riunione stessa (presidente o suo delegato).

All'esito delle verifiche effettuate dal Presidente del Tribunale e dall'Ordine professionale, verrà convocato il Comitato di valutazione collegiale delle domande di iscrizione presentate dai candidati CTU, composto dal Presidente del Tribunale, dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, dal Presidente dell'Ordine professionale di riferimento o da un suo delegato e dal Segretario nominato dall'Ufficio.

Nel corso della riunione fissata per la valutazione collegiale delle domande dei candidati da parte del Comitato, l'Ordine professionale sarà chiamato a confermare le risultanze delle proprie verifiche precedentemente effettuate sul possesso da parte dei singoli candidati dei requisiti richiesti, con particolare riferimento al permanere dell'iscrizione all'albo (in assenza di provvedimenti disciplinari e/o di sospensione), alla regolarità degli obblighi formativi ed alla speciale competenza tecnica, avendo cura di precisare al Comitato l'ipotesi sussistente in ciascun caso in esame (ossia possesso del requisito di cui al comma 4, oppure di cui al comma 5, indicando altresì specificamente le lettere a, b o c in base ai titoli posseduti, ovvero, per la sola categoria dei medici, di cui al comma 6, prima o seconda parte (quest'ultima facente riferimento al comma 5 sub lett. a) oppure b)).

L'esito della valutazione del Comitato risulterà dal verbale redatto dal segretario e sarà comunicato all'interessato secondo le modalità telematiche previste. **In caso di esito positivo e di domanda accolta, dovrà essere tempestivamente pagata dal candidato la tassa di concessione governativa di euro 168,00 tramite il sistema pago PA nei termini temporali indicati nella comunicazione telematica ricevuta, ricordando che, in caso di mancato tempestivo pagamento, il sistema NON consente l'iscrizione all'Albo e, quindi, l'iscrizione, pur favorevolmente deliberata dal Comitato, NON avrà efficacia.**

7. Obblighi successivi all'iscrizione

Il professionista iscritto è tenuto a:

- mantenere aggiornati i requisiti previsti dal decreto;
- comunicare tempestivamente ogni variazione che incida sui requisiti di iscrizione;
- adempiere agli obblighi formativi e deontologici connessi allo svolgimento dell'incarico di CTU.

8. Disposizioni finali

Si invitano tutti i professionisti interessati ed i singoli Ordini professionali a consultare integralmente il **D.M. 109/2023**, di cui si allega un estratto relativo all'art. 4 citato, nonchè ad attenersi scrupolosamente alle istruzioni qui indicate e pubblicate sul sito web del Tribunale di Avezzano presso il quale si intende presentare la domanda, per avere un quadro completo degli obblighi e delle modalità di iscrizione nonchè al fine di ridurre i tempi di espletamento dell'intera procedura, evitando rinvii della riunione del Comitato per l'incompletezza dell'istruttoria effettuata a causa della mancata osservanza delle avvertenze sopra esplicitate.

Si confida nella massima collaborazione degli ordini professionali per la diffusione della presente a tutti i propri iscritti, indicando per ogni eventuale chiarimento occorrente l'assistente giudiziario d.ssa Federica Gabriele, raggiungibile via email all'indirizzo federica.gabriele@giustizia.it.

Si allegano:

- 1) estratto del DM 109/2023 art. 4;
- 2) prospetto riepilogativo dei requisiti richiesti (da compilare a cura degli Ordini).

Il Presidente del Tribunale
Leopoldo Sciarrillo